



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

Divisione IV
cerca, innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito
nazionale ed europeo



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DG Sviluppo Sostenibile, Clima ed Energia

U.prol SEC-2012-0000897 del 19/01/2012

Spett.

Ministero Dei Beni Culturali ed Ambientali
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Oggetto: Divieto di uso di agenti estinguenti contenenti idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli critici di cui all'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

L'articolo 5 del D.M. 3 ottobre 2001, comè modificato dal D.M. 20 dicembre 2005, ha previsto che gli HCFC, contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli critici previsti nell'allegato VI del Regolamento (CE) n. 2037/2000, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1005/2009, dovessero essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri di raccolta autorizzati, entro il 18 gennaio 2007 (cioè dodici mesi dopo l'entrata in vigore del decreto).

Il mancato rispetto del divieto d'uso delle sostanze ozono lesive, definito dal citato regolamento come "l'impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi", è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 3, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179¹. Il divieto di uso, nel caso di specie include quindi il divieto di effettuare ricariche anche parziali con agenti estinguenti contenenti idroclorofluorocarburi in ambito di programmi ordinari e pianificati di manutenzione o a seguito di operazioni di estinzione o scariche accidentali.

La legislazione nazionale vigente prevede che, al momento della sostituzione, gli idroclorofluorocarburi debbano essere estratti e successivamente gestiti come rifiuti dai Centri di Raccolta Autorizzati che hanno stipulato un Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Attività produttive, ai sensi

¹ "Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

2000/150

dell'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, come modificata dalla legge 16 Giugno 1997, n. 179.

L'elenco completo dei Centri di Raccolta Autorizzati è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente link:

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/Ozono/centri_raccolta_cfc_2011.pdf

Dai dati forniti dai Centri di Raccolta Autorizzati, ai sensi degli accordi di programma con essi sottoscritti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico, risulta che i quantitativi di idroclorofluorocarburi raccolti dai sistemi di protezione antincendio e dagli estintori sono a tutt'oggi significativamente inferiori a quelli a suo tempo installati in sostituzione degli halon.

Considerato che la permanenza degli idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori rappresenta un rischio per l'ambiente a causa delle possibili fughe che possono comunque verificarsi, questo Ministero, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, intende effettuare una stima dei quantitativi ancora presenti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori ed una previsione attendibile della data della loro totale eliminazione e conferimento ai Centri di Raccolta Autorizzati.

Per le ragioni sopra esposte, si chiede di fornire le seguenti informazioni con valore di autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- quantitativo di agente estinguente, a base di idroclorofluorocarburi, ancora contenuto in sistemi di protezione antincendio e estintori presenti in edifici o impianti di codesta amministrazione;
- data dell'ultima ricarica, anche parziale, effettuata con tale agente;
- tempi previsti per la sua sostituzione, fermo restando il divieto di ricarica in caso di manutenzione o a seguito di operazioni di estinzione o scariche accidentali ;
- il sistema o estintore sostitutivo che si intende utilizzare.

Le suddette informazioni dovranno essere inoltrate entro il **29 febbraio 2012** al seguente indirizzo:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

Divisione IV - Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo

Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma

Tel: 06/5722 8150

Fax: 06/5722 8172

E-mail: gasparrini.giuliana@minambiente.it;

peru.alessandro@minambiente.it;

angelosante.antonella@minambiente.it.

Cordiali saluti

Il Direttore

Dott.ssa Giuliana Gasparrini

